

ALLEGATO 1

FAX SEGNALAZIONE AIB

Alla cortese attenzione della Centrale Operativa S.S.U.Em. 118

di

Fax n.

Si rileva incendio boschivo presso il vostro territorio:

- COMUNE
- LOCALITÀ
- COORDINATE
- Estensione circa

Coinvolgimento di (sottolineare):

- BOSCHI
- INCOLTI
- ANIMALI
- ABITAZIONI

Strade percorribili per raggiungere il luogo:

.....

Numero degli operatori presenti allo spegnimento:

Mezzi inviati:

- Elicotteri n.
- Aerei n.
- Automezzi n.

Firma

.....
 _____ • _____

ALLEGATO 2

ELENCO TELEFONICO CENTRALI OPERATIVE 118

| CENTRALE | TELEFONO | FAX |
|----------|-------------|-------------|
| BERGAMO | 035/403034 | 035/403209 |
| BRESCIA | 800 604 050 | 030/304333 |
| COMO | 031/593184 | 031/5855000 |
| CREMONA | 800 400 118 | 0372/454045 |
| LECCO | 800 383 949 | 0341/489737 |
| LODI | 800 215 050 | 0371/449090 |
| MANTOVA | 800 000 112 | 0376/326023 |
| MILANO | 02/66106610 | 02/66104210 |
| MONZA | 039/2312517 | 039/2302091 |
| PAVIA | 800 518 585 | 0382/502048 |
| SONDRIO | 0342/211414 | 0342/519001 |
| VARESE | 0332/262888 | 0332/278625 |

(BUR2009018)

D.g.r. 22 dicembre 2008 - n. 8/8757

(5.1.0)

Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici forestali (art. 43, comma 2-bis, l.r. n. 12/2005)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il comma 2-bis dell'art. 43 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, così come introdotto dalla l.r. 14 marzo 2008, n. 4, ove si dispone che la Giunta regionale definisca le linee guida per l'applicazione della maggiorazione percentuale del contributo di costruzione per gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto;

Ritenuto di dover approvare il documento «Linee guida per l'applicazione del comma 2-bis dell'art. 43 della l.r. 12/05 «Legge per il governo del territorio», in merito alla maggiorazione del contributo di costruzione» con i relativi allegati A e B, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che l'attività di cui trattasi trova specifico riferimento nel PRS dell'VIII legislatura, nonché nel DPEFR 2009-2013 che

individua l'asse 6.5.2 «Pianificazione territoriale e difesa del suolo»;

A voti unanimi espressi secondo le modalità di legge:

Delibera

1) di approvare il documento «Linee guida per l'applicazione del comma 2-bis dell'art. 43 della l.r. 12/05 «Legge per il governo del territorio», in merito alla maggiorazione del contributo di costruzione» con i relativi allegati A e B, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

_____ • _____

ALLEGATO 1

Linee guida per l'applicazione del comma 2-bis dell'art. 43 della l.r. 12/05 «Legge per il governo del territorio», in merito alla maggiorazione del contributo di costruzione

1. Aspetti giuridici e operatività della norma**1.1 Riferimenti giuridici per l'applicazione della norma**

Il comma 2-bis dell'art. 43 l.r. 12/2005, introdotto dalla lett. uu) del primo comma dell'art. 1 della l.r. 14 marzo 2008, n. 4, prevede che «gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai Comuni entro un minimo dell'1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, linee guida per l'applicazione della presente disposizione».

Si osserva in via preliminare che, come si desume dalla sua formulazione, la norma non è di immediata e diretta applicazione e solo il provvedimento di Giunta regionale di approvazione delle previste linee guida può definire compiutamente la nuova disciplina introdotta dal legislatore, consentendone la effettiva e piena operatività.

Pertanto, è solo a seguito dell'approvazione delle presenti linee guida, secondo le modalità e i tempi di seguito indicati, che potrà configurarsi l'assoggettamento allo specifico contributo suppletivo previsto dal legislatore regionale con la norma sopra riportata.

Le indicazioni contenute nelle presenti linee guida forniscono gli elementi per la prima applicazione della norma e potranno essere successivamente integrate, anche in raccordo con le attività valutative condotte nell'ambito dell'Osservatorio permanente della programmazione territoriale.

Per una corretta applicazione, si rendono necessari alcuni chiarimenti circa i contenuti della norma stessa, a tal fine richiamando alcune definizioni contenute nella l.r. 12/2005.

Gli «interventi di nuova costruzione», gli unici ad essere assoggettati alla maggiorazione di cui si discute, sono definiti nell'art. 27, comma 1, lett. e) l.r. 12/2005. In base a tale norma, gli «interventi di nuova costruzione» sono innanzitutto definiti in negativo, come interventi «di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite dalle lettere precedenti» dell'articolo stesso, relative agli interventi sull'esistente; a tale definizione in negativo fa seguito poi una puntuale elencazione di interventi, che può certamente costituire un utile riferimento in sede di gestione.

Per quanto attiene al contributo di costruzione, che rappresenta la base applicativa della eventuale maggiorazione, il medesimo art. 43 della l.r. 12/2005 fornisce, al primo comma, una chiara definizione: il contributo di costruzione, a cui sono soggetti i titoli abilitativi per interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia, si compone sia degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, sia del contributo sul costo di costruzione. In caso di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, non è ammissibile lo scomputo relativamente alla quota della maggiorazione in argomento, che comunque deve essere versata integralmente secondo quanto stabilito dai presenti criteri.

Resta inteso che nei casi di esonero dal contributo di costruzione, «espressamente previsti dalla legge» (cfr. art. 43, comma 2, l.r. 12/2005) non può evidentemente configurarsi maggiorazione alcuna.

1.2 Adempimenti comunali

Entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento, ciascuna Amministrazione comunale provvederà con deliberazione consiliare, secondo le indicazioni delle presenti linee guida:

- 1) all'individuazione delle aree agricole nello stato di fatto e loro rappresentazione;
- 2) all'individuazione della maggiorazione del contributo di costruzione, entro un minimo dell'1,5 ed un massimo del 5 per cento dello stesso.

1) Individuazione delle aree agricole nello stato di fatto

La maggiorazione del contributo di costruzione si applica nelle aree agricole nello stato di fatto. Sono aree agricole nello stato di fatto, indipendentemente dalla relativa destinazione urbanistica, quelle il cui uso effettivo rientra nelle categorie di seguito elencate. Al fine di dare immediata operatività al disposto normativo, a partire dalle informazioni territoriali disponibili nell'ambito del Sistema Informativo Territoriale Integrato (SIT Integrato), Regione Lombardia rende disponibile uno strato informativo in scala 1:10000 che identifica le aree agricole nello stato di fatto.

Lo strato informativo è costruito a partire dalla banca dati DUSAF 2.0 - Uso del suolo in Regione Lombardia (2005-2007) estraendo le seguenti categorie:

- 2 - aree agricole;
- 321 - praterie naturali d'alta quota;
- 3112, 3122, 3132 - boschi a densità bassa;
- 324 - aree in evoluzione;
- 411 - aree umide interne.

I dati sono consultabili e scaricabili dal geoportale regionale (www.cartografia.regione.lombardia.it).

Il Comune può procedere, con la deliberazione consiliare di cui sopra e sulla scorta di indagini conoscitive dello stato dei luoghi, opportunamente motivate, ad una individuazione di maggior dettaglio delle aree, perfezionando le caratteristiche geometriche dello strato informativo regionale. Lo strato informativo, prodotto a livello comunale e approvato con deliberazione consiliare, verrà trasmesso in Regione.

L'individuazione delle aree agricole nello stato di fatto, in base allo strato informativo regionale, eventualmente adeguato dal Comune, diventerà un riferimento indipendente dalle successive scelte di pianificazione, pertanto qualsiasi successivo intervento di nuova costruzione nelle suddette aree comporterà la corresponsione di un contributo di costruzione maggiorato secondo le determinazioni comunali in base alle presenti linee guida.

Con successivo atto dirigenziale regionale verranno stabilite le modalità con cui il Comune segnalerà le eventuali modifiche apportate al livello informativo regionale.

2) Individuazione della maggiorazione del contributo

Il Comune determina l'applicazione del comma 2-bis dell'art. 43, nello spirito della l.r. 12/05 per la finalità di contenimento del consumo di suolo e secondo le strategie locali di sviluppo declinate dallo strumento di governo del territorio.

In sede di prima applicazione, al fine della graduazione della maggiorazione del contributo, si adotteranno i seguenti criteri:

| Caratteristiche territoriali | Maggiorazione |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Aree con vincolo paesistico | 4-5% |
| Aree a rischio idrogeologico e idraulico e in classe di fattibilità geologica 3 e 4 | 5% |
| Valore agronomico del suolo | 1,5-5% |

La graduazione delle percentuali, secondo la tabella di cui sopra e ulteriori criteri determinati dall'Amministrazione comunale, potrà derivare dalle strategie espresse nello strumento urbanistico e dalla valutazione delle specificità del contesto territoriale di riferimento.

Nelle aree agricole nello stato di fatto ricadenti in:

- Accordi di Programma ovvero Programmi Integrati di Intervento di interesse regionale;
- Comuni capoluogo;
- Comuni interessati da Parchi Regionali e Nazionali;

si applica la maggiorazione del 5% indipendentemente dalla gra-

duazioni eventualmente previste dall'Amministrazione comunale.

Il Comune potrà procedere, in sede di predisposizione del PGT e in funzione delle strategie e degli obiettivi di piano, nonché delle caratteristiche locali del territorio, ad aggiornare la modulazione delle percentuali di applicazione del contributo. A tal fine si segnalano in particolare i seguenti elementi di attenzione, da declinare opportunamente in funzione delle specificità locali:

| Caratteristiche territoriali | Obiettivo | % maggiorazione |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Aree nei fondovalle vallivi | Conservare varchi e mantenere forma urbane compatte | 3-5 |
| Aree limitrofe ad interventi infrastrutturali per la mobilità | Conservare la funzionalità delle nuove infrastrutture e il promuovere un corretto inserimento paesaggistico | 4-5 |
| Interventi che interrompono la continuità della rete ecologica | Costruzione della rete ecologica | 4-5 |
| Interventi che compromettono il disegno della rete verde o gli ambiti di rilevanza paesaggistica provinciali (PTCP) | Preservare gli ambiti di ricomposizione e valorizzazione paesaggistica | 4-5 |
| Interventi nelle aree dei Sistemi territoriali Pedemontano e Metropolitano | Limitare il consumo di suolo nelle aree centrali e congestionate | 4-5 |
| Aree non prossime agli ambiti del tessuto urbano consolidato | Mantenere forme urbane compatte | 4-5 |
| Aree ad elevata percezione paesaggistica (versanti, sponde lacuali, ...) | Tutelare gli elementi connotativi del paesaggio | 4-5 |

Particolare attenzione andrà posta nella determinazione del contributo nelle aree di sovrapposizione delle caratteristiche territoriali presentate in tabella.

Decorso il termine di tre mesi, sopra indicato, senza che l'Amministrazione comunale si sia espressa mediante deliberazione consiliare, troverà comunque applicazione la maggiorazione prevista *ex lege*, da intendersi fissata nell'importo massimo individuato dal legislatore regionale, cioè il 5 per cento del contributo di costruzione, da applicarsi alle aree identificate dalla perimetrazione regionale. Resta inteso che successivamente l'Amministrazione comunale potrà assumere una specifica determinazione, nel rispetto delle presenti linee guida, in merito alla graduazione della maggiorazione, rimanendo invece confermata la perimetrazione delle aree come definita dalla Regione.

2. L'utilizzo dei contributi

Nel rispetto di quanto previsto dalla norma, l'utilizzo dei contributi verrà finalizzato ad interventi che consentano il perseguimento degli obiettivi di sviluppo territoriale e di salvaguardia e valorizzazione del sistema rurale-paesistico-ambientale, secondo le declinazioni previste nell'ambito della pianificazione locale.

Gli interventi di utilizzo dei contributi saranno mirati al potenziamento della dotazione verde comunale, dei corridoi ecologici e del sistema del verde di connessione tra territorio rurale ed edificato, elementi che, declinati nel Piano dei Servizi, sviluppano e articolano a livello locale la Rete Verde Regionale e la Rete Ecologica. Per le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche, gli interventi recepiscono le ulteriori regole di salvaguardia e valorizzazione definite nel Piano delle Regole.

Pertanto i fondi potranno, in particolare, essere destinati:

- alla costruzione della rete del verde e della rete ecologica;
- alla valorizzazione delle aree verdi e all'incremento della naturalità nei parchi locali di interesse sovracomunale;
- alla valorizzazione del patrimonio forestale;
- a favorire la naturalizzazione dei luoghi e l'incremento della dotazione verde in ambito urbano e con attenzione al recupero di aree degradate.

Le tipologie di interventi e le relative caratteristiche trovano riscontro nei riferimenti disciplinari e normativi di cui all'allegato A; gli interventi non ammessi vengono indicati all'allegato B.

Nell'individuazione degli ambiti e delle strategie di intervento, priorità deve essere assegnata a quelle situazioni di degrado paesaggistico e ambientale - determinato da abbandono, dismissione funzionale o compromissione di valori e di componenti del

paesaggio locale – per le quali la realizzazione dei progetti costituisce occasione di riqualificazione di specifiche aree e di ricomposizione di elementi e trame verdi del paesaggio locale.

Il documento «Valorizzazione delle aree verdi» (d.g.r. del 16 gennaio 2004, n. 16039), che assume il sistema degli spazi aperti come elemento ordinatore del disegno territoriale, è un utile riferimento per la programmazione degli interventi e delle azioni da promuovere, con particolare attenzione alle tracce metodologiche illustrate e alle indicazioni specifiche suggerite per la valorizzazione del sistema del verde.

Nell'utilizzo dei fondi è altresì da privilegiare la promozione di azioni e interventi alla scala sovralocale, anche attraverso accordi tra le Amministrazioni, al fine di rafforzare reciprocamente le scelte strategiche e di progettualità e finalizzare l'utilizzo delle risorse.

Altro importante campo di utilizzo nasce dal condividere operativamente, con gli altri attori, una visione territoriale e di lungo periodo nella quale trovino spazio anche le progettualità, già presenti sul territorio o potenziali, offerte non solo dalle istituzioni pubbliche ma anche dai privati. Ciò rende possibile l'attuazione di progetti, la cui realizzazione sarebbe preclusa dal presupposto della proprietà pubblica delle aree, e promuove circuiti virtuosi di collaborazione con i privati, in particolare con gli imprenditori agricoli (ad esempio con l'acquisto di Servizi Ambientali), ma non solo, che possono assumere un ruolo attivo e diretto nella gestione delle aree verdi, anche con riferimento alle esperienze condotte in ambito regionale.

L'attenzione ai contesti agricoli, forestali e naturali caratterizza l'azione regionale, in particolare con la promozione della realizzazione del progetto di 10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali deliberati dalla Giunta regionale (d.g.r. n. 8/3839) nel dicembre 2006. In tale programma lo scenario strategico per la gestione delle trasformazioni fa riferimento ad un processo di infrastrutturazione agroforestale di riqualificazione ambientale tramite il coinvolgimento diretto degli enti pubblici e dei privati, considerando come prioritari gli interventi agroforestali che fanno riferimento a progetti di reti ecologiche dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali ed alle reti paesistico-ecosistemiche più in generale.

A livello territoriale si possono individuare alcune priorità di intervento:

– nelle aree montane e collinari: il potenziamento, la manutenzione, il miglioramento e il presidio delle aree agro-silvo-pastorali esistenti;

– nelle aree di pianura e di fondovalle: la tutela e conservazione delle superfici forestali esistenti, nonché la creazione di nuove aree boscate e di sistemi verdi multifunzionali.

3. Gestione dei contributi

La gestione della maggior risorsa economica percepita è in capo al Comune che agisce localmente promuovendo forme di utilizzo mediante opere localizzate nel proprio territorio o in sinergia con altre Enti territoriali per realizzare opere a valenza sovralocale.

Con successivo provvedimento la Giunta regionale provvederà alla creazione di un fondo regionale, finalizzato al perseguimento delle finalità della normativa in oggetto. Il fondo sarà alimentato da:

- risorse regionali proprie;
- proventi delle maggiorazioni dei contributi di costruzione derivanti da aree ricadenti in:
 - Accordi di Programma ovvero Programmi Integrati di Intervento di interesse regionale;
 - Comuni capoluogo di Provincia;
 - Parchi Regionali e Nazionali;
- risorse proventi delle maggiorazioni in argomento, che il Comune decida autonomamente di destinare a tale fondo;
- altre risorse.

La Giunta regionale definirà altresì le modalità di accesso a suddetto fondo da parte dei Comuni e le forme di premialità riservate; in particolare i Comuni di cui alla lettera c) di cui sopra e quelli per quanto attiene l'ultimo allinea della lettera b) di cui sopra avranno priorità di accesso al fondo regionale, secondo le modalità che verranno definite.

Qualora la maggiore risorsa economica percepita dal Comune non venga impegnata entro 3 anni dalla riscossione, questa con-

fluirà nel fondo regionale secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

4. Monitoraggio

Al fine di valutare il perseguimento delle finalità della norma e con riferimento agli obiettivi di sviluppo previsti dal Piano Territoriale Regionale, anche nell'ambito dell'Osservatorio Permanente della Programmazione Territoriale di cui all'art. 5 della l.r. 12/05, nonché per valorizzare le iniziative locali, anche attraverso l'utilizzo del fondo regionale e delle relative premialità, si provvederà al monitoraggio dei seguenti aspetti:

- aree agricole nello stato di fatto interessate da interventi che hanno dato titolo alla maggiorazione in oggetto;
- entrate determinate dalla maggiorazione in oggetto;
- interventi attuati attraverso l'utilizzo dei suddetti contributi (in particolare: localizzazione, costo totale del progetto, proventi della maggiorazione in oggetto utilizzati).

Con successivo atto dirigenziale regionale si definiranno le modalità e le specifiche tecniche secondo cui ciascuna Amministrazione comunale trasmetterà le suddette informazioni, che verranno rese disponibili nell'ambito del SIT Integrato, anche al fine di garantire il monitoraggio del consumo di suolo in Lombardia.

In particolare ai Comuni, che decideranno di non destinare al fondo regionale i proventi delle maggiorazioni in argomento, verrà richiesta annualmente l'autocertificazione in merito alla rispondenza nell'utilizzo dei suddetti proventi rispetto ai disposti del comma 2-bis dell'art. 43 e alle presenti Linee Guida.

ALLEGATI

Allegato A – Riferimenti disciplinari e normativi

- D.lgs. 227/2001 «Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»
- L.r. 27/2004 «Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale», in particolare artt. 11, 13, 14, 16
- D.g.r. 2512 dell'11 maggio 2006 «Approvazione delle linee guida per la realizzazione di 10.000 ha di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali» in particolare art. 16 l.r. 27/2004
- D.g.r. 3839 del 20 dicembre 2006 «Programma attuativo 2006-2009 per la realizzazione di 10.000 ha di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali»
- D.g.r. 7728 del 24 luglio 2008 «Approvazione di criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale»
- Programma Regionale di Sviluppo Rurale
- D.g.r. 16039 del 16 gennaio 2004 «Valorizzazione delle aree verdi»

Allegato B – Interventi e servizi ambientali non acquisibili

- Studi, ricerche, pianificazione, programmazione
- Spese di gestione dei processi tecnico amministrativi collegati (istruttoria, verifiche controlli, monitoraggio, collaudi ecc.)
- Realizzazione di viabilità percorribile da mezzi motorizzati e sua manutenzione straordinaria
- Giardini e relative attrezzature
- Impianti forestali a scopo prevalentemente produttivo (piopeti, short rotation, impianti forestali comunque di durata inferiore a 20 anni)
- Interventi di lotta fitosanitaria chimica
- Realizzazione delle opere idrauliche, movimenti di terra non correlati direttamente alla realizzazione forestale e comunque con il riutilizzo sul posto della terra movimentata
- Opere di ingegneria civile
- Vivai e piantonai
- Interventi di compensazione a seguito di trasformazione del bosco
- Opere di compensazione dovute o prescritte per compensazione di impatti ambientali.

Struttura Piani e Programmi Territoriali:

Luisa Pedrazzini

Struttura Valorizzazione del territorio rurale e dell'ittiofauna: Stefano Agostani